

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

la **Società [Concessionario Autostradale]** con sede legale in [...], capitale sociale pari a Euro [...], iscritta al Registro delle Imprese di [...], R.E.A. [...], C.F. e P.IVA [...], in persona di [...] munito degli occorrenti poteri in forza di [...] ("**Società**" o "**Pedemontana**"),

e

il **[Soggetto richiedente la concessione]** con sede legale in [...], capitale sociale pari a Euro [...], iscritta al Registro delle Imprese di [...], R.E.A. [...], C.F. e P.IVA [...], in persona di [...] munito degli occorrenti poteri in forza di [...] ("**Concessionaria**"),

per

disciplinare l'attraversamento dell'autostrada [**Pedemontana**] ("**Collegamento autostradale**"), in corrispondenza del Km [...], da eseguirsi per mezzo di [**descrizione sintetica dell'intervento**].

Società e Concessionaria di seguito indicate congiuntamente come "**Parti**" e disgiuntamente come "**Parte**".

* * *

PREMESSO CHE

- la Società è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale in forza della convenzione unica sottoscritta con Concessioni Autostradali Lombarde SpA ("**CAL**") in data [...] ("**Convenzione Unica**");
- il Concessionario con nota in data [...] prot. [...], ha chiesto alla Società la concessione per l'attraversamento della sede autostradale, in corrispondenza del Km [...], mediante [**descrizione sintetica dell'intervento**];

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene si stipula quanto segue.

* * *

1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione ("**Convenzione**").

2. CONCESSIONE

- 2.1 La Società, per quanto di sua spettanza e previa approvazione da parte di CAL, concede alla Concessionaria - salvi i diritti dei terzi - la realizzazione delle opere di cui al successivo art. 3 ("**Opere**") ai sensi ed alle condizioni della presente Convenzione.

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE

- 3.1 Le Opere oggetto della concessione di cui al precedente art. 2, sono costituite da [**descrizione intervento**].

3.2 Le Opere dovranno essere eseguite in perfetta conformità alla seguente documentazione tecnico-descrittiva che, sottoscritta dalle Parti, viene allegata alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale:

3.2.1 Allegato A: Domanda di concessione;

3.2.2 Allegato B: Elaborati progettuali (documentazioni minina):

- (a) relazione tecnica particolareggiata comprendente la motivazione giustificatrice la richiesta di attraversamento;
- (b) corografia della zona interessata;
- (c) planimetria catastale della zona interessata dalla richiesta di attraversamento comprendente l'autostrada con il suo confine;
- (d) planimetria particolareggiata perpendicolare all'autostrada con segnate le opere da realizzare, complete delle misure delle opere e delle distanze di queste dal confine autostradale;
- (e) sezioni trasversali, perpendicolare all'autostrada, con segnate le opere da realizzare, complete delle misure, delle opere e delle distanze di queste dal confine autostradale;
- (f) sezione longitudinale e profilo rapportato al piano viabile autostradale;
- (g) particolare costruttivo di eventuali manufatti in genere (camerette, sfiati, ecc.);
- (h) particolare costruttivo del manufatto di attraversamento completo di eventuali tubi guaina o di protezione;
- (i) calcolo e verifica dei tubi guaina o di protezione dell'attraversamento al di sotto dell'autostrada;
- (j) dichiarazione del Richiedente con la quale lo stesso:
 - (i) attesta la conformità del progetto rispetto alla normativa applicabile;
 - (ii) attesta che le opere per le quali viene chiesta l'autorizzazione, i relativi uso e manutenzione, non intralciano la circolazione dei veicoli sulla autostrada;
 - (iii) si impegna a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, ivi comprese quelli condotti da CAL, previo deposito di eventuali cauzioni.

3.2.3 Allegato C: Cronoprogramma lavori;

4. ESECUZIONE DEI LAVORI

4.1 La Concessionaria si obbliga a realizzare le Opere nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 285/1992 ("**Codice della Strada**"), del D.P.R. 495/1992 ("**Regolamento**"), di tutte le leggi, regolamenti o normative relative agli interventi del tipo qui considerato, nonché alle condizioni e nei termini indicati nella presente Convenzione.

4.2 La Concessionaria si obbliga altresì ad ottenere tutti gli eventuali nulla osta e autorizzazioni per la realizzazione delle Opere, ivi compresi quelli delle Autorità preposte al controllo di impianti del genere di quelli oggetto della presente Convenzione. La Concessionaria si impegna inoltre a presentare, a richiesta, le predette documentazioni alla Società e a CAL.

4.3 Successivamente alla stipulazione della Convenzione, la Concessionaria presenterà alla Società un dettagliato programma dei lavori, comprensivo della individuazione delle fasi di cantiere e della durata delle stesse, che dovrà essere verificato e accettato da quest'ultima, tenuto conto delle eventuali implicanze sulla sicurezza e sulla fluidità del traffico autostradale e della necessaria segnaletica di cantiere.

Le Opere saranno realizzate dalla Concessionaria a perfetta regola d'arte e a propria totale cura, spese e responsabilità, secondo le modalità e i tempi previsti nel programma dei lavori di cui al precedente articolo 4.3 accettato dalla Società.

4.4 La Concessionaria dichiara di ben conoscere gli obblighi e gli oneri per la tutela della sicurezza dei lavoratori disposti dalle vigenti leggi in materia, ed in particolare dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – T.U. "Salute e Sicurezza sul Lavoro", che si impegna a rispettare.

4.5 La Concessionaria si impegna ad osservare, a propria cura e spese, le prescrizioni che, per la salvaguardia del traffico e del patrimonio autostradale, di volta in volta, saranno impartite dai tecnici della Società durante la realizzazione delle Opere interessanti la proprietà autostradale e sue pertinenze.

4.6 L'esecuzione delle Opere sarà effettuata evitando che venga interrotto e rallentato, seppur per un breve periodo, il traffico autostradale.

Nei casi in cui inevitabilmente le fasi di lavoro comportassero limitazione e/o la deviazione al traffico autostradale, le operazioni necessarie dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto alla Società, ed effettuate secondo le modalità e le disposizioni indicate dalla Società stessa.

In tali evenienze, la Concessionaria dovrà corrispondere alla Società gli importi che verranno da questa indicati per il ristoro del danno sofferto a causa dell'irregolare esercizio del tratto autostradale. Per sopravvenute esigenze di tutela della sicurezza e scorrevolezza del traffico autostradale, la Società potrà temporaneamente disporre in ogni momento l'immediata sospensione dei lavori, e per tali evenienze la Concessionaria rinuncia fin d'ora a qualsivoglia azione, rimborso o indennità.

4.7 Prima dell'effettivo inizio dei lavori la Concessionaria dovrà avvisare la Società per effettuare un sopralluogo congiunto con i propri tecnici al fine di individuare eventuali interferenze o impianti preesistenti.

Qualora la realizzazione delle Opere dovesse interessare impianti di qualsivoglia natura, aerei o interrati di proprietà di terzi, la Concessionaria – anteriormente all'inizio dei lavori e comunque prima che gli stessi interessino la proprietà autostradale – provvederà, a propria cura, spese e responsabilità, a richiedere ai legittimi proprietari i relativi permessi di rimozione e a eseguire quindi i lavori necessari per la loro sistemazione, secondo gli specifici accordi che verranno presi con la Società.

La Concessionaria provvederà inoltre, a propria cura, spese e responsabilità, a rimuovere e ricollocare gli impianti di proprietà della Società, o comunque funzionali

all'autostrada, il cui spostamento risultasse indispensabile per la realizzazione delle Opere. Detti interventi dovranno essere effettuati, d'intesa con la Società, senza interrompere la funzionalità degli impianti stessi.

- 4.8 I lavori, salvo cause di forza maggiore, dovranno essere ultimati entro la data prevista nel programma lavori, oltretutto entro il [...]. Nel caso di cause di forza maggiore, trova applicazione l'art. 5.1
- 4.9 La Concessionaria si impegna a non manomettere in nessun caso la recinzione autostradale, ovvero a ripristinare le manomissioni previamente autorizzate dalla Società, nel più breve tempo possibile.

5. MODIFICAZIONE E SPOSTAMENTI

- 5.1 La Concessionaria si impegna a comunicare immediatamente alla Società qualsiasi anomalia dovesse verificarsi in sede di esecuzione delle Opere rispetto alla programmazione concordata, affinché la Società medesima possa adottare o richiedere tempestivamente tutti gli accorgimenti che, caso per caso, si rendessero necessari.
- 5.2 La Concessionaria dichiara di riconoscere alla Società il diritto di prescrivere in qualunque momento eventuali varianti, aggiunte o spostamenti alle Opere di cui trattasi, quando questi, a giudizio insindacabile della Società o delle Superiori Autorità competenti ivi inclusa CAL, si rendessero necessari in dipendenza di motivate esigenze tecniche, per la realizzazione di necessarie opere complementari e accessorie ovvero per ragioni di pubblico interesse.
- 5.3 Resta inteso che le spese conseguenti alle varianti, aggiunte o spostamenti che si rendessero necessarie come detto sopra, saranno totalmente a carico della Concessionaria la quale rinuncia fin da ora a qualsiasi diritto o pretesa di compenso od indennità di sorta.
- 5.4 La Concessionaria dovrà provvedere alle suddette varianti, aggiunte o spostamenti entro il termine che gli verrà precisato per iscritto dalla Società. Se trascorso tale termine la Concessionaria non avesse ottemperato alle ingiunzioni di cui sopra, provvederà direttamente la Società a spese della stessa Concessionaria.
- 5.5 Durante tutte le fasi di realizzazione delle Opere dovranno essere apposti e mantenuti in opera, nonché garantiti a completa cura e spese della Concessionaria:
- 5.5.1 la segnaletica orizzontale e verticale (anche luminosa). In particolare per quanto riguarda la Società, il materiale segnaletico di tipo autostradale, sarà posto in opera direttamente dalla Concessionaria previa approvazione da parte della Società dei singoli schemi;
- 5.5.2 la guardiania diurna e notturna.

6. COLLAUDO

- 6.1 Le Opere potranno essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo che è limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni della presente Convenzione e la realizzazione effettiva delle Opere. Detta verifica deve essere eseguita dalla Società entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori effettuata dal Concessionario. Resta inteso che ai fini di tale verifica dovranno essere acquisiti dal Concessionario anche tutti gli ulteriori certificati previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

- 6.2 Alla predetta verifica potrà intervenire un funzionario di CAL. Al tal fine, la Società comunicherà a CAL la relativa data con un preavviso di almeno dieci giorni.
- 6.3 L'esito di tale verifica dovrà risultare da un apposito verbale da inviare, prima della messa in esercizio, a CAL, unitamente a copia di tutte le certificazioni relative alle Opere.
- 6.4 Le spese per il collaudo, per le relative visite di collaudo, per qualsivoglia altra verifica che si rendesse necessario fare eseguire, ivi comprese le prove di carico, saranno a carico della Concessionaria e liquidate secondo le istruzioni che alla Concessionaria stessa saranno impartite dalla Società.
- 6.5 Resta altresì convenuto che la Concessionaria sarà la sola responsabile della stabilità e della buona esecuzione delle Opere, riconoscendo che il collaudo di cui sopra non conferisce alcuna responsabilità alla Società e a CAL.
- 6.6 E' cura e responsabilità della Concessionaria acquisire ogni ulteriore atto, verifica, collaudo, nulla osta comunque denominato e prescritto dalla normativa applicabile ai fini dell'utilizzo delle Opere.

7. **MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE CONCESSE**

- 7.1 La Concessionaria si obbliga a mantenere la perfetta efficienza delle Opere e a tal fine eseguirà la sorveglianza necessaria.
- 7.2 Nel caso in cui tale attività comporti la necessità di accedere alla proprietà autostradale e sue pertinenze, la Concessionaria si accorderà con la Società.
- 7.3 I lavori di manutenzione e riparazione delle Opere saranno eseguiti a cura e spese della Concessionaria. Resta espressamente convenuto ed accettato che essi dovranno essere in via normale preventivamente autorizzati dalla Società, e la loro effettuazione dovrà avvenire senza che mai, e per nessuna ragione, abbia ad essere interrotto o rallentato anche per breve tempo, il traffico autostradale.
- 7.4 Ove si manifesti l'urgenza di eseguire i lavori di riparazione delle Opere, tali lavori dovranno essere effettuati immediatamente dalla Concessionaria che ne darà tempestiva notizia alla Società. In difetto dell'intervento della Concessionaria, la Società provvederà a eseguire i lavori di propria iniziativa e a spese della Concessionaria, la quale sarà quindi tenuta al rimborso di tutti i costi sostenuti dalla Società medesima. Resta peraltro inteso che la Società rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale sospensione dell'esercizio delle Opere.
- 7.5 Nello svolgimento dei predetti interventi d'urgenza la Concessionaria avrà cura di evitare ritardi, ostacoli e pericoli per la circolazione autostradale.
- Qualora tali turbative e disagi alla circolazione stradale non venissero evitati, la Concessionaria si impegna sin d'ora a risarcire la Società per tutti i conseguenti danni economici.
- 7.6 Se durante gli interventi di manutenzione e riparazione delle Opere si rendesse necessario, a giudizio della Società, di far sorvegliare i medesimi nell'interesse dell'esercizio autostradale, le spese relative saranno addebitate alla Concessionaria.
- 7.7 Resta inoltre espressamente stabilito che con i lavori di riparazione e manutenzione la Concessionaria si obbliga a non apportare alcuna modifica alle Opere oggetto della presente Convenzione.

8. **DANNI E RESPONSABILITÀ**

- 8.1 La Concessionaria di obbliga a tenere indenni la Società e CAL, nonché il personale da esse dipendenti, da qualunque danno alla proprietà autostradale, alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza dall'utilizzo e/o manutenzione delle Opere di propria competenza, nonché dalle occupazioni e dai depositi autorizzati, e si obbliga altresì a rimborsare tutte le spese che la Società e CAL dovessero incontrare per riparazione di danni derivanti alla proprietà autostradale e sue pertinenze per il fatto delle Opere.
- 8.2 Resta convenuto ed inteso che la Concessionaria si assume la responsabilità civile e penale, secondo la normativa applicabile, per i danni che l'esecuzione delle Opere potrebbe direttamente o indirettamente arrecare alla sede autostradale ed alle sue pertinenze.
- 8.3 La Società e CAL non assumono alcuna responsabilità di sorta per i danni di qualunque natura che potessero derivare alle Opere a causa dell'esercizio autostradale, e al Concessionaria dichiara di rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo.

9. **DISMISSIONE DELLE OPERE CONCESSE**

- 9.1 In caso di dismissione delle Opere, la Concessionaria dovrà presentare la Società preventiva comunicazione scritta. La Concessionaria dovrà quindi provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle Opere ed al ripristino dello stato dei luoghi e della proprietà autostradale, eseguendo i relativi lavori secondo tutte le indicazioni che le verranno eventualmente impartite dalla Società.

10. **AMPLIAMENTI E VARIAZIONI**

- 10.1 Quando in qualsiasi tempo, per ampliamenti e/o modificazioni dell'autostrada e delle sue pertinenze, o per lavori di qualsivoglia altra natura connessi alle necessità dell'esercizio autostradale, occorresse apportare variazioni e spostamenti alle Opere, intendendosi per queste ultime non solo quelle poste in corrispondenza della proprietà autostradale, ma anche quelle ulteriori eventualmente interessate dai richiamati ampliamenti o modificazioni, la Società avrà il diritto di chiedere – ed ottenere – l'intervento della Concessionaria nel senso indicato entro tempi certi.
- 10.2 Conseguentemente la Concessionaria si obbliga ad effettuare a sua cura e spese tali variazioni e spostamenti, ancorché comportino la ricostruzione delle Opere, nel termine che le sarà indicato con avviso scritto dalla Società, rinunciando fin d'ora a qualsiasi diritto e pretesa di compenso o indennità di sorta.

Se, trascorso detto termine, la Concessionaria non avesse ottemperato alle ingiunzioni di cui sopra, la Società provvederà direttamente alle variazioni e spostamenti predetti, a spese della stessa Concessionaria.

11. **CAUZIONE**

- 11.1 Allo scopo di garantire la Società da eventuali danni di qualsiasi natura che l'esecuzione di tutti gli obblighi convenzionali da parte della Concessionaria possa comportare sia alla proprietà autostradale che a terzi, la Concessionaria medesima, prima dell'inizio dei lavori, stipulerà una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Società per un importo pari a Euro [...] ([...]/00) di durata pari a quella della Convenzione.

Detta garanzia dovrà soddisfare l'obbligazione assunta, a semplice richiesta da parte della Società, con rinuncia ad ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 c.c., e con rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 c.c..

La Concessionaria sarà in ogni caso tenuta al risarcimento del danno per l'eventuale importo eccedente quello della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

- 11.2 La documentazione attestante il rilascio della fideiussione, dovrà essere presentata alla Società, in originale, dalla stessa Concessionaria.
- 11.3 L'inosservanza dell'obbligo di prestazione della cauzione, ai sensi ed alle condizioni di cui al presente articolo 11, costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..

12. **CONTROLLI E ISPEZIONI**

- 12.1 Durante i lavori di esecuzione delle Opere, ovvero durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione, nonché di eventuali ulteriori interventi che si rendessero necessari in relazione alle Opere e in ogni caso in qualsiasi momento durante la vigenza della presente Convenzione, la Società e CAL hanno il diritto di effettuare controlli e ispezioni sulle Opere.
- 12.2 L'attribuzione a CAL e alla Società di detti poteri e il loro esercizio non diminuisce né esclude la responsabilità del Concessionario, che resta l'unico soggetto responsabile delle attività di sua competenza di cui alla presente Convenzione.

13. **DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

- 13.1 La durata della presente Convenzione decorrerà dalla sua approvazione da parte di CAL e sarà pari a [...] anni/mesi/giorni. Resta fermo che la Convenzione non potrà superare la data residua dell'Accordo Quadro.
- 13.2 Alla scadenza della presente Convenzione la Concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese, alla rimozione delle Opere ed al ripristino dello stato dei luoghi interessati dai lavori di cui al presente atto, ovvero presentare richiesta di rinnovo della concessione.
- 13.3 In caso di cessazione anticipata del rapporto concessorio tra CAL e la Società, subentrerà in tutti i patti contemplati nella presente Convenzione la concedente CAL.

14. **REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA**

- 14.1 E' facoltà della Società revocare in qualsiasi momento la concessione all'attraversamento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, ovvero qualora la Concessionaria non adempia agli obblighi ed alle prescrizioni di cui alla presente Convenzione, o alle vigenti norme del Codice della Strada e del Regolamento.
- 14.2 In caso di revoca, decadenza o rinuncia della presente concessione, la Concessionaria si impegna a rimuovere l'impianto stesso e ad eseguire tutte le eventuali opere ritenute necessarie dalla Società, anche al fine di ripristinare lo stato dei luoghi interessati dai lavori.

14.3 Nelle fattispecie di cui ai precedenti articoli 14.1 e 14.2 la Concessionaria non ha diritto ad alcun indennizzo, a qualsivoglia titolo.

15. **DIVIETO DI CESSIONE E TRASFERIMENTO DELLE OPERE CONCESSE**

15.1 La Concessionaria dichiara di riconoscere che la concessione di attraversamento di cui alla presente convenzione non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o trasferita a terzi senza l'assenso scritto dalla Società, previa approvazione di CAL.

15.2 Nessun diritto potrà vantare la Concessionaria sulla proprietà autostradale per il fatto della presente concessione; pertanto il rapporto contrattuale che deriva dalla presente convenzione viene concordemente inteso tra le parti come rapporto di natura obbligatoria.

15.3 Resta espressamente inteso tra le parti che ogni eventuale diverso utilizzo dell'attraversamento ad opera e nell'interesse di qualsivoglia soggetto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società e approvato da CAL.

15.4 Nella eventualità che l'impianto oggetto della presente convenzione sia oggetto di passaggio di proprietà a terzi, la Concessionaria manterrà la titolarità di tutti gli obblighi sorgenti dalla presente Convenzione, fino a quando il nuovo proprietario non avrà chiesto ed ottenuto dalla Società il sub ingresso, e quest'ultimo non sia approvato da CAL.

16. **CANONE ANNUO**

16.1 La Concessionaria si impegna a corrispondere alla Società, , per tutta la durata della concessione, il canone annuo anticipato di Euro [...] ([...]/00) più IVA (**Canone annuo**), come stabilito con provvedimento CAL del [...], fatti salvi eventuali futuri adeguamenti derivanti da nuovi provvedimenti CAL o di altre Autorità amministrative o da determinazioni relative a tariffe unificate del settore autostradale. Il Canone annuo è stato calcolato in virtù delle disposizioni dell'art. 2, par. 3 dell'Accordo Quadro ed in particolare secondo il seguente calcolo: [...].

16.2 Alla firma del presente atto la Concessionaria pagherà, dietro presentazione di regolare fattura, alla Società la quota parte proporzionale in dodicesimi del canone annuale per i mesi che mancano al 31 dicembre dell'anno in corso. A tal fine la frazione di mese verrà considerata come mese intero.

Successivamente, il Canone annuo anticipato verrà corrisposto dalla Concessionaria entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

16.3 Le parti convengono che il Canone annuo verrà aggiornato automaticamente all'inizio di ogni anno in misura pari alla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato al 31 ottobre dell'anno precedente, ferma restando la variabilità del Canone in funzione di quanto indicato all'art. 2, par. 3 dell'Accordo Quadro.

16.4 Nel caso in cui la presente concessione venisse comunque revocata prima della scadenza, la Società rimborserà alla Concessionaria la quota parte proporzionale in dodicesimi del canone annuale versato per l'anno in corso per i mesi che mancano al 31 dicembre del medesimo anno, computando sempre per intero la frazione del mese.

16.5 Oltre al suddetto Canone, la Concessionaria si impegna a riconoscere annualmente e per ciascun sito, in favore di Pedemontana, una cifra calcolata forfettariamente in Euro 500,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute da Pedemontana.

17. SPESE D'ISTRUTTORIA, DI SOPRALLUOGO, DI SORVEGLIANZA LAVORI E SPESE GENERALI

17.1 Oltre all'importo sopra indicato quale Canone annuo e all'importo di cui all'art. 16.5, la Concessionaria verserà alla Società, entro [...] dal ricevimento dei di regolare fattura, la somma di Euro [...] ([...]/00) più IVA, a rimborso di tutte le spese che la Società sosterrà per l'istruttoria della pratica, sopralluoghi, sorveglianza lavori e spese generali.

18. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

18.1 La presente convenzione è valida ed impegnativa fra le parti a partire dalla data della sua sottoscrizione e per tutta la sua durata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 circa la superiore approvazione di CAL.

19. LIMITI DELLA CONCESSIONE

19.1 La presente convenzione viene assentita nei limiti dei diritti che competono alla Società in forza della Convenzione Unica stipulata con CAL in data [...], salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e salva ogni disposizione presente o futura di leggi, di regolamenti o di Autorità amministrative.

20. SPESE DI REGISTRAZIONE

20.1 Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione, e comunque fiscali, relative alla presente convenzione, ed agli atti conseguenti, sono a carico della Concessionaria.

21. TRATTAMENTO DEI DATI-

21.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 – T.U. delle norme in materia di tutela dei dati personali, le Parti convengono che i dati personali acquisiti sia al momento della sottoscrizione della presente convenzione, sia nel prosieguo del rapporto, saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e riservatezza al fine di poter dar seguito alla presente Convenzione.

22. RINVIO ALLA LEGGE

22.1 Per quanto non disciplinato nella presente Convenzione, le Parti rimandano espressamente alle disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

23. CONTROVERSIE

23.1 Per qualsiasi controversia connessa alla validità, interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Fatto, letto e sottoscritto in quattro originali.

[luogo – data]

Per la Società

Per la Concessionaria



Agli effetti dell'art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare specificatamente i seguenti articoli:
[...]

[luogo – data]

Per la Società

Per la Concessionaria
